



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GAUDIANO, URRARO, BOTTICI, DI NICOLA, PIARULLI, DI PIAZZA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DI MICCO, L’ABBATE, MOLLAME, QUARTO, CORBETTA, LOMUTI, CRUCIOLI, BOTTO, AGOSTINELLI, ABATE, PUGLIA, MARINELLO, DI MARZIO, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI, CASTELLONE, ENDRIZZI, CASTIELLO, ROMANO, AUDDINO, DRAGO, GUIDOLIN, LOREFICE, GALLICCHIO, LANNUTTI, PESCO, LEONE, FENU, EVANGELISTA, D’ANGELO, FATTORI, PARAGONE, ORTOLANI, ROMAGNOLI, FEDE, MATRISCIANO, NUGNES e LA MURA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2018**

Modifica all’articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell’imposta di registro sugli atti giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. - Attualmente, il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro prevede che le parti in causa siano obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, ciò indipendentemente dalla soccombenza. Molto spesso accade che la parte vincitrice debba farsi carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, poiché la parte soccombente è talmente onerata da non provvedervi. Inoltre, la parte vincitrice che si è vista così costretta ad anticipare l'imposta di registro anche per la parte soccombente dovrà agire per ottenere la restituzione delle somme anticipate; per farlo dovrà ottenere un nuovo titolo esecutivo, in quanto una giurisprudenza consoli-

data ha chiarito che la sentenza non costituisce titolo esecutivo con riferimento alle spese di registrazione. Naturalmente, in mancanza di pagamento spontaneo delle parti interessate nei termini di legge, l'Agenzia delle entrate provvede all'invio di un avviso di liquidazione, con aggravio di spese/accessori. Di conseguenza, un nuovo debito si aggiungerà a quello originario generato dal mancato pagamento dell'imposta di registrazione, rendendo sempre più arduo per la parte vittoriosa recuperare tutte le spese sostenute. Questo disegno di legge ha, quindi, lo scopo di eliminare una vera e propria anomalia rispetto al contenuto della sentenza, la quale dovrebbe tenere la parte vittoriosa del processo esente da ulteriori spese.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 57, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, il pagamento dell'imposta di registro grava sulla parte soccombente».

€ 1,00